

# La predisposizione del bilancio e delle voci di spesa

Relatore

Dott. Francesco Cuzzola

# Corso di formazione

Argomento: La predisposizione del bilancio e delle voci di spesa

Data sessione: 29/07/2024

## Disposizioni normative

**Art. 149 TUEL** - Principi generali in materia di finanza propria e derivata Ordinamento finanziario contabile.

**Art. 152** - Regolamento di contabilità: finalità

**Art. 162** - Principi del bilancio. Gli equilibri di bilancio

**Art. 178 ad art 185** del TUEL - Fasi dell'entrata

**Art. 182** del TUEL - Fasi della spesa

## Art. 149 TUEL

### Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite

## Armonizzazione contabile

L'armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

## Armonizzazione contabile

- ❖ principi contabili generali
- ❖ principi contabili applicati:
  - concernente la programmazione di bilancio
  - concernente la contabilità finanziaria
  - concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria
  - concernente il bilancio consolidato
- ❖ Piano dei conti integrato

## Art. 152 - Regolamento di contabilità

- Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
- Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
- Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti

## Art. 162 - Principi del bilancio

### Gli equilibri di bilancio


**Funzione autorizzatoria:** Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

**Equilibrio generale:** Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.


**Pareggio ed equilibri specifici:** Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.



## Gestione del bilancio



## Gestione operativa del bilancio



Art. 164 Caratteristiche del bilancio	2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati.
--	--

## Art. 178 del TUEL - Fasi dell'entrata

Processo giuscontabile

Le fasi di gestione delle entrate sono:

1. l'accertamento
2. la riscossione
3. il versamento

### CLASSIFICAZIONE CONTABILE DELLE ENTRATE:

**TITOLO:** entrate correnti secondo la fonte di provenienza delle entrate

**TIPOLOGIA:** tributi in base alla natura delle entrate

**CATEGORIA:** imposte e tasse in base all'oggetto dell'entrata (con evidenza delle entrate ricorrenti e non ricorrenti)

**CAPITOLO:** imposta municipale propria

**ARTICOLO:** Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

## Art. 182 del TUEL - Fasi della spesa

Le fasi di gestione della spesa sono:

- Impegno
- Liquidazione
- Ordinazione
- pagamento

### CLASSIFICAZIONE CONTABILE DELLE SPESE

MISSIONE: Servizi istituzionali e generali e di gestione

PROGRAMMA: Organi istituzionali

TITOLO: spese correnti

MACROCATEGORIA: Redditi da lavoro dipendente

ARTICOLO

## Art. 183 TUEL - impegno di spesa

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
  - a. **per il trattamento economico tabellare** già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
  - b. **per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti**, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in automatici cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
  - c. **per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative**, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186.

**Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione .** In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

**5 . Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza,** secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica . Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi

**6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.** Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

- a. sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con stanziamenti e impegni le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- b. sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.



**7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

**8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;** la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

**9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria** di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.

**9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti** attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modificazioni.



## Art. 184 TUEL - liquidazione della spesa

1. **La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa** attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. **La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa** ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. **L'atto di liquidazione**, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili **è trasmesso al servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti**.
4. **Il servizio finanziario effettua**, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, **i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione**.

## **Art. 185 TUEL - Ordinazione e pagamento**

- 1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.**
- 2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:**
  - a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
  - b) la data di emissione;
  - c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
  - d) la codifica di bilancio;
  - e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
  - f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
  - g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
  - h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
  - i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;
  - i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31.12.2009, n. 196;
  - i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  - i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.



3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere .
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento . Entro 30 giorni l'ente emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il relativo pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

## La classificazione per missioni e programmi delle spese nel bilancio di previsione

- ❖ **Le Missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Le missioni sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
- ❖ **I Programmi** sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Essi costituiscono, per la spesa, l'unità di approvazione del bilancio ( art. 13, c. 2 D.Lgs 118/2011) . I Programmi sono individuati nel rispetto dei criteri stabiliti per il consolidamento della spesa pubblica associando ad essi anche il raccordo con la codifica COFOG di secondo livello.
- ❖ **I macroaggregati** sono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati nel PEG
- ❖ **Capitoli e articoli** e nel rendiconto a consuntivo. sono ripartizioni dei macroaggregati ai fini della gestione. È a questo livello che avviene il raccordo con il quarto livello di articolazione del PDC.

## Le Missioni per gli Enti Territoriali

La denominazione attribuita alle Missioni permette il collegamento immediato con le funzioni fondamentali svolte, che corrispondono a:

- **servizi erogati direttamente:** amministrazione generale, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e servizi di carattere sociale;
- **servizi regolamentati attraverso la propria giurisdizione:** commercio, trasporti, turismo;
- **interventi di tipo infrastrutturale:** Assetto del territorio, Viabilità ed edilizia abitativa e trasporti;
- **attività svolte in tema di allocazione e redistribuzione delle risorse:**
  - ✓ verso il sistema economico e verso i cittadini: Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Industrie e PMI, Politiche sociali;
  - ✓ verso gli altri livelli di governo, in relazione all'attività di trasferimento che viene realizzata attraverso la Missione Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.

## Programmi

Ogni Missione (23: 1-20, 50, 60, 99) si realizza concretamente attraverso più Programmi.

- I Programmi, che nello schema di bilancio armonizzato sono 99, rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ciascun ente, per perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni, ossia le finalità istituzionali, riconosciute all'ente stesso.
- La denominazione del Programma riflette le principali aree di intervento della Missione di riferimento, assicurando una rappresentazione di bilancio che individua cosa viene realizzato da ciascuna amministrazione con le risorse pubbliche.

## Macroaggregati

I Macroaggregati “costituiscono un'articolazione dei Programmi, secondo la natura economica della spesa, rappresentati nel PEG . I Macroaggregati si raggruppano in Titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato “.

In base alla struttura definita attraverso il piano dei conti sono individuati i Titoli della spesa, che corrispondono al primo livello del piano stesso, e i Macroaggregati, che corrispondono al secondo livello.

Sono raggruppabili per titoli.



## TITOLI E MACROAGGREGATI

<p><b>TITOLO 1 - Spese correnti</b></p> <p>101 Redditi da lavoro dipendente</p> <p>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</p> <p>103 Acquisto di beni e servizi</p> <p>104 Trasferimenti correnti</p> <p>105 Trasferimenti di tributi</p> <p>106 Fondi perequativi</p> <p>107 Interessi passivi</p> <p>108 Altre spese per redditi da capitale</p> <p>109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</p> <p>110 Altre spese correnti</p> <p><b>100 Totale TITOLO 1</b></p> <p><b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b></p> <p>201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente</p> <p>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</p> <p>203 Contributi agli investimenti</p> <p>204 Altri trasferimenti in conto capitale</p> <p>205 Altre spese in conto capitale</p> <p><b>200 Totale TITOLO 2</b></p>	<p><b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b></p> <p>301 Acquisizioni di attività finanziarie</p> <p>302 Concessione crediti di breve termine</p> <p>303 Concessione crediti di medio-lungo termine</p> <p>304 Altre spese per incremento di attività finanziarie</p> <p><b>300 Totale TITOLO 3</b></p> <p><b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b></p> <p>401 Rimborso di titoli obbligazionari</p> <p>402 Rimborso prestiti a breve termine</p> <p>403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</p> <p>404 Rimborso di altre forme di indebitamento</p> <p><b>400 Totale TITOLO 4</b></p> <p><b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b></p> <p>501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</p> <p><b>500 Totale TITOLO 5</b></p> <p><b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b></p> <p>701 Uscite per partite di giro</p> <p>702 Uscite per conto terzi</p> <p><b>700 Totale TITOLO 7</b></p>
---	--



## Le previsioni di cassa

- le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato
- le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

## Le variazioni di bilancio

Sono attribuite alla Giunta ( art. 175, comma 5-bis, nuovo TUEL ):

- le variazioni relative agli stanziamenti di cassa;
- le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e i fondi spese potenziali;
- le variazioni compensative in sede di gestione tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese di personale legato alla mobilità interna all'amministrazione;
- le variazioni riguardanti gli stanziamenti del FPV dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente (da farsi entro l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente
- Le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies.



# I fondi nel bilancio di previsione (Fondo di riserva, FCDE, Fondo di garanzia dei debiti commerciali, Fondo contenzioso)

Al fine di assicurare l'equilibrio nel tempo dei bilanci e la sostenibilità del debito degli enti territoriali l'ordinamento contabile prevede l'imputazione e la valorizzazione

## FONDI E ACCANTONAMENTI

RENDICONTO

PREVISIONALE

## Fondo crediti dubbia esigibilità

Previsionale

Art. 167 comma 1 / allegato 4/2 dlgs 118/2011

- A fronte di risorse stanziata nella parte entrata del bilancio rappresenta un accantonamento teso a mitigare il rischio dell'effettivo realizzo.
- Limita la capacità di spesa

- Ha lo scopo di ridurre le autorizzazioni spesa, valutando gli accertamenti di competenza di tradursi in riscossioni.
- Previene disequilibri finanziari

U. 1.10.01.03.001 (PARTE CORRENTE)

U. 2.05.03.01.001 (PARTE CAPITALE)

## Corte Conti

«Nella contabilità armonizzata, infatti, il FCDE serve a garantire che gli accertamenti di entrata, per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione finanziaria (cfr. Corte conti, Sez. Reg. contr. Abruzzo, delib. n. 119/2018; Sez. Reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 23/2020/PRSE).»

## Modalità di calcolo in sede previsionale

Il DM 25 luglio 2023, G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ha aggiornato, tra l'altro, l'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2), in riferimento alla media da utilizzare per determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La modifica prevede che dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Secondo le novità normative, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinato sulla base della media, calcolata secondo tre diversi metodi:

- metodo di calcolo della media semplice
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.



## Fondo contenzioso

L'allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.2, lettera h) del Dlgs 118/2011, detta i seguenti principi «nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.....In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente..... L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti».

## Modalità di calcolo in sede previsionale

Si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

## Fondo di garanzia dei debiti commerciali

A norma del [comma 862 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018](#) (legge di bilancio 2019) il “Fondo di Garanzia debiti commerciali” deve essere stanziato nella parte corrente del bilancio con delibera della giunta da adottarsi entro il 28 febbraio: tale obbligo sussiste però soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal [comma 859](#) (mancata riduzione dello stock di debito o mancato rispetto dei tempi di pagamento) riferite all'esercizio precedente, pertanto l'eventuale accantonamento da effettuare nell'anno in corso dovrà fare riferimento alle risultanze dell'esercizio precedente.

Se però fin da ora, in sede di elaborazione del bilancio 2025-2027, l'Ente può ragionevolmente prevedere che alla chiusura dell'esercizio 2024 non sarà rispettato uno o anche tutti e due i sopra ricordati parametri, e che quindi il FGDC dovrà essere inserito entro il 28 febbraio 2025, può iscrivere fin da subito il relativo stanziamento, seppure in via presuntiva e prudentiale, e ciò al fine di non trovarsi in difficoltà, nel momento in cui sarà necessario provvedere a tale accantonamento, per il reperimento delle risorse necessarie: le relative valutazioni potranno però essere fatte mediante una analisi dei risultati dei primi tre trimestri dell'anno in corso ed una proiezione degli stessi su base annua, con successiva valutazione di un possibile e prudentiale stanziamento.

Ovviamente il problema non si pone se l'Ente ritiene motivatamente che, sulla base dei dati di chiusura dell'esercizio 2024, risulteranno rispettati i due parametri di riduzione del debito e di rispetto dei tempi di pagamento, in quanto l'Ente non sarà tenuto ad effettuare alcun accantonamento nel bilancio 2025.

## Fondo di riserva

### Art.166

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva **non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento** del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con **deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare** nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 2-bis. **La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili**, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli **articoli 195 e 222**, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello **0,45** per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;

### Art. 176 - Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati **sino al 31 dicembre di ciascun anno**.

## Le variazioni di bilancio

Possono interessare:

Sia stanziamenti di competenza che di cassa.

### REGOLA GENERALE

Termine entro cui possono essere adottate variazioni al bilancio **30 novembre**

Possono interessare:

- Stanziamenti di spesa: redistribuzione delle risorse fra INTERVENTI diversi dello stesso SERVIZIO o di SERVIZI DIVERSI
- Stanziamenti di entrata: vengono modificati i totali complessivi del bilancio.

Possono essere effettuate variazioni fino al 31/12 collegate a:

- a) istituzione di tipologie di entrata vincolate e il correlato programma di spesa
- b) Istituzione tipologie di entrata NON vincolate, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio
- c) utilizzo di quote del risultato di amministrazione accantonato e vincolato
- d) necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate
- e) Variazioni alle dotazioni di cassa
- f) Variazioni conseguenti a variazione FPV
- g) Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente

Le variazioni tra macroaggregati appartenenti allo stesso programma di spesa rientrano nella competenza della giunta comunale.

Le variazioni compensative tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato sono di competenza dei dirigenti responsabili dei servizi.

Le variazioni possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale con delibera motivata. La rettifica, a pena di decadenza, del consiglio comunale deve essere effettuata entro i 60 giorni seguenti, e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso